

**Tribunale Di Treviso**

**AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

La signora MUNTEANU CRISTINA, codice fiscale MNTCST67C54Z129L, residente a Valdobbiadene, piazza Rosa n. 8, rappresentata e difesa dall' Avv. Silvia Berta, codice fiscale BRTSLV68L67L727P, fax 0423.976078 e pec. silviaberta@pec.ordineavvocatitreviso.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valdobbiadene, via Garibaldi, 41, giusto mandato in calce al presente atto, presenta la seguente

**PROPOSTA DI ACCORDO**

**Ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012**

Premesso

- Con istanza ex art. 15 comma 9 della legge 27.01.2012 n. 3 la signora Munteanu Cristina tramite la scrivente ha chiesto al Presidente del Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge al fine di predisporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 6 della citata legge;
- Il Tribunale di Treviso, nella persona del Presidente della seconda sezione civile, Dott. Antonello Fabbro, nell'ambito della procedura rubricata al n. 3384/16 RG VG ha nominato quale professionista

delegato O.C.C., il dott. Niccolò Agnolazza con studio in Conegliano, che ha accettato l'incarico; (doc. 1 istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012, e doc. 2 accettazione)

- Con il presente atto la signora Munteanu Cristina chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento presentando all'unico creditore, Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Treviso-Equitalia Nord spa di Treviso, la proposta di accordo che seguirà ai sensi della citata legge;

- La predetta, cittadina rumena, di professione infermiera è arrivata in Italia in data 9.11.1988 e da allora ha sempre svolto attività nell'ambito socio sanitario; (doc. 3 permesso di soggiorno e doc. 5 estratto previdenziale INPS).

-In data 28.5.2001 entrava a far parte di una società, denominata Di Due s.r.l., solo formalmente, senza mai partecipare alla vita sociale e percepire alcunché a titolo di utile, l'attività della predetta società era quella di riparazione di auto, ovvero si trattava di una carrozzeria gestita da due persone, padre e figlio; (doc. 6 n. 2 dichiarazioni dei soci della Di Due s.r.l., Da Rios Dino e Da Rios Daniele)

- Ella in buona fede aveva ceduto alla richiesta del signor Da Rios Dino che le richiedeva un semplice favore, al fine di potere proseguire la sua attività di carrozziere e che nessuna conseguenza vi sarebbe stata per lei;

- La proponente acconsentiva all'ingresso in società nell'anno 2001, rimanendo completamente all'oscuro dell'attività di carrozzeria svolta dalla società ed ogni altra questione, continuando a svolgere fino ad oggi il suo lavoro di infermiera;
- Nell'anno 2014 le venivano notificati degli avvisi di accertamento emessi dall'agenzia entrate direzione provinciale di Treviso, relativi a delle presunte maggiori imposte sul reddito delle persone fisiche, nonché interessi e sanzioni, per gli anni dal 2008 al 2012;
- L'agenzia delle entrate aveva presunto un maggior reddito e conseguentemente ella quale socia avrebbe dovuto versare un maggior importo a titolo di imposte;
- La stessa presentava ricorso in commissione tributaria che tuttavia veniva respinto;
- Il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è pari ad Euro 95.619,00 e pertanto Equitalia Nord spa provvedeva a notificare all'istante cartelle di pagamento per un totale di Euro 110,233,50, (come da estratto ruolo di Equitalia e certificazione dei carichi pendenti allegati al parere del professionista delegato O.C.C.)
- Le capacità reddituali e patrimoniali della signora le impediscono di poter fare fronte al pagamento in quanto: ella è affetta da invalidità che le impedisce di poter continuare a svolgere un orario lavorativo a tempo

pieno; (come da allegata documentazione medica e certificato d'invalidità e avvenuta modifica a part time del contratto di lavoro); non risulta essere proprietaria di alcun bene immobile; la sua fonte di reddito pari ad Euro 800,00 circa mensili (che verrà ridotto ad Euro 600,00/650,00 circa dal mese di ottobre 2016 ) è al limite della sopravvivenza;

- Risulta formalmente intestataria di un veicolo Fiat Uno di valore inferiore ai 1.000 Euro, tuttavia detto veicolo incidentato non è più nel possesso dell'istante, è stato rottamato e al momento sono in corso le pratiche per la sua cancellazione al PRA, non essendo la detta cancellazione ancora avvenuta per negligenza della carrozzeria alla quale fu affidato per la rottamazione, nonché nell'anno 2014 vendeva il veicolo Kia Carens dell'anno 2002, in quanto non più in grado di mantenerla, di pagare l'assicurazione RC auto ed il bollo;

-Pertanto, non sarebbe possibile in considerazione del suo stato patrimoniale e reddituale, dell'età, e della malattia, per sua natura soggetta a peggioramento, far fronte al pagamento del debito;

- Pur non avendo un affitto da pagare in quanto ospitata dal compagno in una abitazione, ella deve far fronte al pagamento delle utenze dell'immobile, anche se formalmente intestate al proprietario, luce, gas, rifiuti, mezzi di trasporto pubblici, telefono etc., pari a circa 150,00 euro mensili, nonché deve sostenere le spese per il suo vitto e vestiario, per

una somma totale relativa alle spese correnti di Euro 450/500 al mese;  
(come da allegato contratto di comodato e spese varie citate)

-Avendo ricevuto da parte del compagno, soggetto non obbligato ai sensi di legge, una manifestazione di interesse a fornirgli una somma pari ad euro 15.000,00 per estinguere i suoi debiti, la stessa intende offrirla al creditore unico Equitalia; (come da sottoscrizione del presente atto e dichiarazione di Dall'Acqua Claudio)

-La suddetta offerta di Euro 15.000,00 è importo pari alla somma che il creditore unico potrebbe recuperare col pignoramento presso terzi - unica procedura esecutiva percorribile stante l'illustrata situazione- perdurante la vita lavorativa residua della ricorrente e solo nell'ipotesi che le sue condizioni di salute le permettano di continuare a lavorare e che non sopraggiungano problematiche tali da costringerla a rientrare nel paese di origine -ove vive la famiglia -, prima del raggiungimento della pensione.

La somma indicata verrebbe messa fin d'ora a disposizione del creditore e non già diluita in 15 anni, come accadrebbe nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, ma soprattutto non vi sarebbe l'alea della degenerazione della malattia ed eventuali imprevisti della vita, quali il rientro in Romania;

- Si ritengono sussistere i requisiti per l'accesso alla procedura di componimento della crisi da sovraindebitamento in quanto la ricorrente, persona fisica, non risulta assoggettabile a fallimento o concordato preventivo;
- La signora Munteanu non potrebbe quindi avvalersi dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito;
- Ella ai sensi della normativa invocata riveste la qualifica di insolvente civile, avendo "contratto" l'obbligazione non in veste di consumatore, ma nell'ambito della partecipazione, fittizia, ad una attività di impresa;
- Sussistendo quindi i requisiti soggettivi ed oggettivi, stante l'evidente impossibilità di far fronte all'obbligazione con le proprie sostanze, non avendo ella la proprietà di alcun bene mobile od immobile, ma solo l'entrata mensile derivante dal suo stipendio (vedasi buste paghe allegate), si sottopone il seguente piano;
- Il signor Claudio dall'Acqua, soggetto estraneo all'obbligazione e non tenuto giuridicamente a rispondere per i debiti della ricorrente, mette fin da ora a disposizione a titolo di liberalità la somma di Euro 15.000,00 da destinare al creditore unico Equitalia Nord, in un'unica soluzione;
- Il professionista incaricato ha espresso parere positivo alla proposta di accordo per i motivi contenuti nell'allegata relazione; (vedasi allegata

attestazione dell'organismo di Composizione della Crisi sulla fattibilità del piano );

Tutto ciò premesso, l'istante come sopra rappresentata e difesa,

chiede

all'Ill.mo Giudice,

previa verifica dei presupposti di legge, pronunciare il decreto di fissazione dell'udienza, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto al creditore Equitalia Nord s.p.a. presso la sede legale anche per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec nel termine di 40 giorni prima dell'udienza o nel diverso termine che risulterà assegnato e con invito, con le medesime modalità, anche al professionista incaricato di voler fare pervenire la dichiarazione scritta del proprio consenso nel termine che verrà assegnato, nonché al creditore per fare pervenire la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e l'avvertimento che in mancanza, si riterrà, con presunzione assoluta che il creditore silente abbia prestato il proprio consenso alla proposta così come gli è stata comunicata, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo il creditore non potrà sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive, disporre sequestri conservativi, acquisire

diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; Si chiede sin d'ora, che all'esito dell'approvazione del creditore e decorsi di termini di cui all'art. 12, co. 1, il Giudice Voglia omologare l'accordo.

*Si producono i seguenti documenti citati in narrativa:*

01 (doc. 1 istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012)

02 ( doc. 2 accettazione)

03 (doc. 3 permesso di soggiorno)

04 ( doc. 4 stato di famiglia).

05 (doc. 5 estratto conto previdenziale INPS)

06 (doc. 6 dichiarazioni dei soci)

07 (doc. 7 modificazione a part time del contratto di lavoro e buste paghe)

08 (doc. 8 relazione conclusiva della commissione medica ulss 8)

09 (doc. 9 diagnosi commissione medica)

10 (doc. 10 contratto di comodato per l'uso di immobile abitativo e bollette delle spese correnti relative alle utenze)

11 (doc. 11 offerta-dichiarazione di Dall'Acqua Claudio e proposta da lui sottoscritta)

12 (doc. 12 dichiarazione dei redditi ultimi tre anni e busta paga di ottobre 2016)




13 (doc. 13 elenco creditori e spese correnti necessarie per il sostentamento)

14 (doc. 14 attestazione dell'organismo di Composizione della Crisi sulla fattibilità del piano )

Valdobbiadene, lì 15 novembre 2016

*Avv. Silvia Berta*



*Cristina Munteanu*



*Per conferma della proposta e sottoscrizione dell'accordo*

*Dall'Acqua Claudio*



PROCURA ALLE LITI

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TREVISO-PROCEDIMENTO PER COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SVRAINDEBITAMENTO**

La sottoscritta CRISTINA MUNTEAN, Nata a Bacau (Romania) il 14.3.1967 , (codice fiscale MNTCST67C54Z129L)

Informata per iscritto ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e nei gradi e fasi successivi,

l'Avv. Silvia Berta del foro di Treviso, eleggendo domicilio presso il suo studio in Valdobbiadene (TV), Via Parmesan, 10, indicando i seguenti recapiti per avvisi e notifiche: tel. 0423.971007 fax 0423.976078, silviaberta@pec.ordineavvocattreviso.it.

Ad ella conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rendere l'interrogatorio libero di cui all'art. 183 c.p.c., deferire e riferire il giuramento decisorio, conciliare e transigere anche stragiudizialmente, incassare, quietanzare, riscuotere somme, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, farsi sostituire, nominare domiciliatari, eleggere domicilio, accettare rinunce e transazioni, impugnare provvedimenti e sentenze ed agire in sede esecutiva, e nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, rinunciare alla pronuncia della sentenza ex art. 186 quater-III° comma c.p.c., nominandola difensore e procuratore speciale.

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. LGS. 30/06/03 n. 196, di essere stati edotti che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendiamo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo strettamente correlato alle finalità del presente incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Valdobbiadene, lì 15.11.2016

CRISTINA MUNTEANU



La firma è autografa

Avv. Silvia Berta





**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

\*\*\*\*\*

IL GIUDICE DELEGATO

Nel proc. n. 13/2016 di cui in epigrafe - Composizione della crisi da sovraindebitamento - ha emesso il seguente

**DECRETO**

**ai sensi dell'art. 10 della L. n. 3/2012**

Richiamata la proposta di accordo di composizione ai sensi dell'art. 6 e ss. della L. n. 3/2012 presentata con atto depositato in Cancelleria in data 28/11/2016 da:

- **CRISTINA MUNTEANU**, nata a Bacau (Romania) il 14/3/1967, C.F. MNTCST67C54Z129L e residente in Valdobbiadene (TV), Piazza Rosa n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Berta del foro di Treviso, presso il cui studio in Valdobbiadene (TV), Via Garibaldi n. 41 è elettivamente domiciliata;

esaminati la proposta depositata e gli atti allegati, in particolare l'attestazione redatta dall'OCC dott. Niccolò Agnolazza d.d. 14/11/2016, dimessa ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012;

rilevato che la proposta prevede l'intervento di un soggetto terzo, estraneo alle obbligazioni debitorie facenti capo alla ricorrente, il quale si è impegnato, in ipotesi di omologazione della proposta, a mettere a disposizione dell'unico creditore EQUITALIA un importo di € 15.000,00 a saldo e stralcio dell'intera posizione, oltre all'accollo delle competenze maturate dal legale che assiste la debitrice nonché di quelle dell'Organismo di composizione della crisi;

ritenuto che:

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. a) della L. n. 3/2012;
- la dedotta matrice causale del sovraindebitamento in cui la ricorrente versa - individuabile nelle obbligazioni tributarie dalla stessa contratte in qualità di socia della DIDUE s.r.l. - ne delinea, per un verso, la non riconducibilità della correlativa posizione soggettiva nel novero dell'imprenditore autonomamente fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F., mentre, per altro verso, ne esclude la sussumibilità nell'ambito definitorio della figura del "consumatore" come individuata dalla lett. b) dell'art. 6 della menzionata legge;

rilevato che la nominata debitrice:

- ha indicato i creditori e le somme dovute;
- ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi e l'elenco spese correnti;



- ha dichiarato di non essere proprietaria di beni mobili o immobili;

considerato che vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dall'indicato Organismo di composizione della crisi dott. Agnolazza, professionista nominato dal Presidente del Tribunale con provvedimento di data 30/06/2016;

visto l'art. 10 della legge 27/1/2012 n. 3 e ss. mod. e integraz.,

#### **FISSA**

l'udienza del giorno **15 marzo 2017 ad ore 13.30** avanti a sé presso il Tribunale di Treviso, piano V, stanza n. 502, per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

#### **DISPONE**

la comunicazione del presente decreto entro il 28/01/2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 legge 3/2012;

#### **ORDINA**

la pubblicazione della proposta con la relativa integrazione nonché del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso, disponendo la trascrizione del decreto, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti, essendo prevista in piano la cessione di beni immobili.

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- 2) disposti sequestri conservativi;
- 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

#### **AVVISO AI CREDITORI**

Almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'Organismo di composizione della crisi (dott. Niccolò Agnolazza, con studio in Conegliano - TV - via Innocente Pittoni n. 34 - Fax 0438 410611 - E-mail: [stu.ass@studiosdg.eu](mailto:stu.ass@studiosdg.eu)), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta.

In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro 10 giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma



del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Treviso, li 13/01/2017

IL GIUDICE DELEGATO

*dott. Gianluigi Zulian*



La sottoscritta Avv. Silvia Berta di Valdobbiadene, ha notificato in relazione al procedimento pendente avanti il Tribunale di Treviso, R.G. 3/2016, per conto di Munteanu Cristina, la suestesa proposta di accordo, decreto del Tribunale di Treviso, attestazione di conformità, appunto conformi agli originali in possesso e/o estratti dal fascicolo informatico via pec, a:

**AGENZIA DELLE ENTRATE** direzione provinciale di Treviso, ufficio territoriale di Montebelluna

Dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it

Dp.Treviso@pce.agenziaentrate.it

**EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA** Agente per la riscossione

direzione@pec.equitaliariscossione.it

**COMUNE DI VALDOBBIADENE**

comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it

*Avv. Silvia Berta*

